

CONVENZIONE QUADRO

Automobile Club Italiano / Ente di Promozione Sportiva ASI

Tra

ACI Automobile Club d'Italia (di seguito, "ACI"), nella qualità di Federazione Nazionale Sportiva per lo sport automobilistico, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, nella persona del Presidente *pro tempore*, Angelo Sticchi Damiani, domiciliato per la carica presso la sede legale di ACI, via Marsala 8, 00185 Roma;

da una parte;

e

L'Ente di Promozione Sportiva Alleanza Sportiva Italiana (di seguito ASI) con sede in Roma, via della Colonna Antonina, 41; Codice Fiscale 96258170586, nella persona del Presidente *pro tempore* Claudio Barbaro, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

dall'altra;

Premesso

- A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI"), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- B) che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
- C) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente; 
- D) che ACI è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro. ACI è titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla Federazione Internazionale dell'Automobile ("FIA") e che gli è riconosciuto dalla legge. L'ACI è la 

Federazione Nazionale per lo Sport automobilistico riconosciuta dal CONI e, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15, svolge l'attività di Federazione sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 818 e successive modificazioni);

E) che ACI, in conformità agli artt. 1.4 e 3.2 dei Principi Fondamentali del CONI approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1391 del 10 marzo 2009, svolge la sua attività di Federazione Sportiva per lo Sport automobilistico italiano attraverso gli Organi Sportivi istituiti ai sensi dell'art. 20 e seguenti del proprio Statuto ACI persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute ed ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F) che l'ASI, come sopra individuato, è

- un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto, a fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15 maggio 2002.
- riconosciuto altresì da D.M. n. 557/B.22684.12000.A (132) del 16 dicembre 2002, Ministero degli Interni, Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, limitatamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 della Legge 25 agosto 1991, n. 287.

G) che l'ASI, in accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

H) che ACI, da una parte e l'ASI, dall'altra, (di seguito, le "**Parti**") condividono:

- (1) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- (2) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- (3) l'obiettivo di favorire lo sviluppo sportivo del settore automobilistico, garantendo la conforme applicazione delle regole sportive e degli standard di sicurezza, ma riducendo, ove possibile ed in conformità al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 19946 del giorno 11 giugno 2009 (il

“**Provvedimento**”), l'impatto economico sugli organizzatori e sui partecipanti alle competizioni sportive elencate alla premessa seguente;

(4) che, a tal fine, le Parti hanno stipulato in data 30 marzo 2010 una Convenzione sulla base dei sopraindicati presupposti;

I) che ACI, in conformità al Provvedimento ed al fine di perseguire gli obiettivi indicati al punto (3) della premessa che precede, ha dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere con gli Enti di Promozione Sportiva convenzioni volte a disciplinare solo ed esclusivamente la seguenti competizioni sportive:

- (1) Regolarità storica e moderna turistica;
- (2) Fuoristrada Trial;
- (3) Gare sperimentali (Accelerazione e Drifting);
- (4) Velocità su terra – Autocross;
- (5) Velocità su ghiaccio;
- (6) Formula Challenge;
- (7) Karting di categoria MTL;
- (8) Gymkane.

L) che ASI ha richiesto dal 2010 ad oggi l'integrazione della convenzione per le seguenti competizioni sportive (di seguito indicate come “**Competizioni Interessate**”):

- (1) **Regolarità storica e moderna turistica;**
- (2) **Formula Challenge;**
- (3) **Karting di categoria MTL;**

M) che altresì l'ASI, in conformità a quanto previsto nel Provvedimento circa la possibilità di estendere la convenzione a competizioni ulteriori rispetto a quelle elencate al punto precedente, ha già stipulato una convenzione con ACI avente ad oggetto la disciplina delle seguenti competizioni: **mini slalom e gare sperimentali in mini impianti**, rifacendosi specificatamente alla regolamentazione stabilita nell'Annuario Attività Sportive di ACI;

N) che l'ASI ha altresì dichiarato il proprio impegno a garantire che esso stesso e ciascun soggetto ad esso associato, affiliato o comunque aderente agisca, nell'organizzazione, partecipazione e svolgimento di ogni singolo evento afferente alle Competizioni Interessate (“**Evento**”), nel rispetto della presente convenzione e di ogni suo allegato.

Tutto quanto sopra premesso, tra ACI, da una parte, e l'ASI, dall'altra, è stipulata la presente convenzione valida esclusivamente con riferimento alle Competizioni Interessate, (la “**Convenzione**”), restando inteso che ogni altra competizione sportiva sarà disciplinata dalle regole ordinarie previste dai regolamenti sportivi di ACI.

Articolo. 1 - Norme generali

- 1.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante della Convenzione. Con la Convenzione, le Parti intendono realizzare un vero e proprio “patto associativo per lo sviluppo della disciplina”, nell’interesse dei praticanti, dell’associazionismo di base e delle comunità locali, con esclusivo riferimento alle Competizioni Interessate.
- 1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell’attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva dell’automobilismo attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
- 1.3 Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell’ambito della stessa disciplina.

Articolo. 2 – Attività sportiva

- 2.1 Le Parti concordano che, in conformità a quanto previsto dal Provvedimento, la Convenzione ha ad oggetto la disciplina delle Competizioni Interessate, con l’obiettivo di consentire l’organizzazione di ogni singolo Evento con un ridotto impatto economico sugli organizzatori e sui partecipanti, garantendo, al contempo, il rispetto delle regole sportive e di livelli di sicurezza adeguati.
- 2.2 Al fine di realizzare gli obiettivi indicati al precedente articolo 2.1, le Parti concordano le regole oggetto della Convenzione, come specificate in dettaglio, per ciascuna delle Competizioni Interessate, nei relativi Regolamenti Tipo che, una volta adottati, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione (i “**Regolamenti Tipo**”).
- 2.3 I Regolamenti Tipo sono ispirati ai principi ed alle regole di cui alla Convenzione. Essi, nel prevedere le regole cui dovranno attenersi gli Eventi organizzati dagli associati all’ASI, possono introdurre deroghe alle regole sportive adottate in via generale da ACI, ferma restando l’applicazione dei principi generali, dei regolamenti tecnici e di sicurezza emanati dalla medesima ACI. Dette deroghe potranno riguardare esclusivamente le seguenti materie:
 - (A) riduzione della lunghezza del percorso e relativa riduzione del numero di commissari di percorso;
 - (B) libera definizione della tassa di iscrizione alla gara, di spettanza dell’organizzatore del singolo Evento;
 - (C) riduzione della durata della gara e ammissione di vetture a ridotte prestazioni (ad es.: cilindrata, rapporto peso/potenza, HP);


Handwritten signature and initials in the right margin.

- (D) riduzione del numero dei componenti il Collegio dei Commissari, con facoltà di istituire un Giudice Unico;
 - (E) in via generale, le materie di carattere sportivo, che non sono riferibili alla regolamentazione tecnica e di sicurezza emanata da ACI Settore Sportivo e recepite nelle Norme Supplementari del Regolamento Nazionale Sportivo.
- 2.4** I Regolamenti Tipo costituiscono il modello cui si conformeranno i Regolamenti particolari di gara che dovranno essere approvati da ACI Settore Sportivo per ciascun Evento, nei termini di cui al successivo art. 3.3, lett. (D). Annualmente, potranno essere introdotte modifiche ai Regolamenti Tipo, nel rispetto dei principi enunciati al precedente articolo 2.3.
- 2.5** L'ASI si impegna affinché, nell'organizzazione, nella partecipazione e nello svolgimento di ciascun Evento organizzato in via diretta dal medesimo ASI o da soggetto ad esso associato, affiliato o comunque aderente, venga rispettato il contenuto della Convenzione, dei Regolamenti Tipo e di ogni altro atto individuato dalle Parti. La violazione di detto impegno da parte dell'ASI e di ciascun soggetto ad esso associato, affiliato o comunque aderente costituisce causa di risoluzione della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 7.
- 2.6** L'ASI ha facoltà di sottoporre annualmente a ACI, per il tramite delle Commissioni di competenza, proposte regolamentari sia con riferimento alle Competizioni Interessate, sia per nuove competizioni, a basso contenuto agonistico, non contemplate dalle norme federali. Con riferimento a tali ultime competizioni, esse potranno formare oggetto di future convenzioni tra le Parti, a condizione che le regole proposte siano compatibili con i principi generali dei regolamenti tecnici, sportivi e di sicurezza di ACI.
- 2.7** I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", "Trofei Nazionali", "Coppe Italia e Challenge" possono essere utilizzati esclusivamente da ACI.

Articolo. 3 – Principi Generali

Le Parti si obbligano ad assicurare che i Regolamenti Tipo rispettino i seguenti principi generali.

- 3.1** Ciascun Evento deve essere organizzato e deve svolgersi nel rispetto dei principi generali e in ogni caso, in conformità ai regolamenti tecnici e di sicurezza emanati da ACI, nonché alle norme di legge vigenti in materia di assicurazione e di tutela sanitaria, recepite da ACI. Al termine di ciascun Evento, l'organizzatore deve trasmettere a ACI Settore Sportivo un incartamento di chiusura, utilizzando i formulari predisposti dalla medesima ACI Settore Sportivo, al fine di consentire l'omologazione del risultato della gara.
- 3.2** E' istituita una licenza speciale di organizzatore, definita "licenza di organizzatore ACI-CSAI/ASI". La titolarità di detta licenza speciale può essere richiesta dall'EPS o da singoli soggetti ad esso associati e viene rilasciata annualmente a cura di ACI Settore Sportivo. Il costo di detta licenza viene sin da ora stabilito in Euro 300 (trecento), inferiore di circa il



40% rispetto al costo della più economica licenza ordinaria di organizzatore CSAI/ACI. Al fine di consentire la copertura dei costi che ACI dovrà sostenere per fornire i servizi oggetto di Convenzione, gli introiti derivanti dal rilascio delle licenze "ACI-CSAI/ASI" saranno ripartiti al 50% tra ACI e l'ASI. La licenza di organizzatore "ACI-CSAI/ASI" non attribuisce diritti elettorali nell'ambito di ACI.

3.3 Ciascun Evento deve essere:

- (A) organizzato da soggetti associati all'ASI e titolari della licenza di organizzatore "ACI-CSAI/ASI" ovvero da soggetti titolari di licenza di organizzatore ACI-CSAI;
- (B) iscritto al Calendario Sportivo Nazionale ACI, nei termini e nei modi stabiliti annualmente da ACI Settore Sportivo attraverso i suoi regolamenti. La tassa di organizzazione per la iscrizione al Calendario Sportivo Nazionale dell'Evento sarà significativamente ridotta rispetto a quella ordinaria, secondo lo schema riportato in Appendice alla Convenzione;
- (C) organizzato e realizzato su percorsi omologati o collaudati ed approvati da ACI Settore Sportivo, secondo la normativa in vigore;
- (D) organizzato previo permesso di organizzazione, da rilasciarsi a seguito della presentazione di un regolamento particolare di gara predisposto in conformità al precedente art. 2.4.

3.4 La partecipazione a ciascun Evento è consentita ai concorrenti/conduttori maggiorenni titolari:

- (A) di licenze speciali, che riporteranno l'intestazione "ACI-CSAI/ASI" e potranno essere richieste ad ACI, che dovrà curare la raccolta della documentazione prescritta dalle vigenti norme adottate da ACI Settore Sportivo (Norma Supplementare 3 al Regolamento Nazionale Sportivo);
- (B) di licenze rilasciate da ACI-CSAI di concorrente/conduttore di categoria A, B, C Internazionale o C Nazionale, oppure D.

3.5 Il costo delle licenze di concorrente / conduttore "ACI-CSAI/ASI" viene sin d'ora stabilito in Euro 95,00 (novantacinque) e consente la partecipazione a tutti gli eventi in convenzione. Il titolare di detta licenza beneficerà della copertura assicurativa infortuni prevista dal D.P.C.M. 16 aprile 2008 ed i cui oneri sono a carico di ACI. Al fine di consentire la copertura dei costi che ACI dovrà sostenere per fornire i servizi oggetto di Convenzione, ivi inclusi i menzionati oneri assicurativi, gli introiti derivanti dal rilascio delle licenze "ACI-CSAI/ASI" saranno ripartiti come segue: 65 euro ad ACI e 30 ad ASI.



Articolo. 4 – Ufficiali di Gara in ciascun Evento e giustizia sportiva

Le Parti riconoscono e si obbligano a rispettare quanto di seguito indicato.

- 4.1 ACI riconosce esclusivamente le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.
- 4.2 ACI si riserva di abilitare nelle qualifiche previste dal proprio Regolamento (Direttori di Gara, Commissari sportivi, Commissari Tecnici, Segretari di Manifestazione, Commissari di percorso ecc.) le persone proposte dall'ASI mediante la partecipazione a corsi specifici di abilitazione organizzati dal Gruppo Ufficiali di Gara e a rilasciare loro la licenza di "Ufficiale di gara ACI-CSAI/ASI".
- 4.3 La gestione ed il controllo tecnico-sportivo di ciascun Evento è affidata esclusivamente agli Ufficiali di Gara abilitati da ACI e titolari della relativa licenza ovvero ai soggetti che, conformemente al comma precedente, otterranno la licenza di "Ufficiale di gara ACI-CSAI/ASI".
- 4.4 In occasione di ciascun Evento, ACI si riserva di designare, sopportandone i relativi costi, un proprio Osservatore per valutare le capacità organizzative e la conformità ed il rispetto dei regolamenti tecnico-sportivi.
- 4.5 A ciascun Evento si applica il sistema di giustizia sportiva predisposto da ACI. L'importo del deposito cauzionale in caso di appello, previsto dalle norme sportive, è ridotto del 50%.

Articolo 5 – Iniziative Culturali

- 5.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.
- 5.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 6 – Controversie

Fermo restando che, a ciascun Evento, si applica la Giustizia Sportiva predisposta da ACI, le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.



Articolo. 7 – Risoluzione

- 7.1 La violazione degli articoli 2.5, 3 (nella sua interezza), 4 (nella sua interezza) e 6 della Convenzione, nonché delle disposizioni di cui ai Regolamenti Tipo che costituiscono attuazione di tali disposizioni, determina la risoluzione di diritto della Convenzione stessa, nonché l'immediata segnalazione al CONI, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed ai Ministeri competenti.
- 7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione trova il proprio fondamento nel Provvedimento. Qualora il Provvedimento venisse per qualsiasi ragione dichiarato nullo, annullato, revocato o reso comunque inefficace, la Convenzione cesserà di avere effetto, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti.
- 7.3 Qualora il Provvedimento venisse modificato, rettificato o comunque emendato in una sua parte rilevante per la Convenzione, le Parti concorderanno in buona fede le azioni da intraprendere.

Articolo. 8 – Durata

La durata della Convenzione è equivalente all'intero quadriennio olimpico 2013/2016, qualora non venga disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata da inviare entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo. 9 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione, dai Regolamenti Tipo, dagli altri atti individuati dalle Parti e dalle regole generali dello sport automobilistico, le Parti dichiarano di rinviare al *“Modello di convenzione tra Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva”* adottato dalla Giunta Nazionale del CONI con Deliberazione n. 262 del 2006.

Roma, 2 maggio 2013

ACI

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani



ASI

Il Presidente

Claudio Barbaro



Appendice 1

Tasse di iscrizione al Calendario Sportivo Nazionale

Competizione	Importo (Euro)
Formula Challenge	120
Regolarità storica turistica	120
Regolarità moderna turistica	120
Karting di categoria MTL	120
Minislalom	120
Minivelocità	500



Elenco degli Allegati

Regolamenti Tipo

- a) Regolamento Tipo "Mini Slalom"
- b) Regolamento Tipo "Gare Sperimentali mini velocità nei minimianti"
- c) Formula Challenge
- d) MTL
- e) Regolarità Turistica Auto Storiche e Moderne



Convenzione

AUTOMOBILE CLUB ITALIA – ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA Allegato di cui all'art 2

Regolamento – Mini Slalom

Il presente Regolamento costituisce un Allegato alla Convenzione Quadro stipulata tra ACI e l'Ente di Promozione Sportiva Alleanza Sportiva Italiana (ASI) in data 30 marzo 2010 (di seguito, la “**Convenzione**”) e rinnovata per il quadriennio olimpico 2013/2016 in data 2 maggio 2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto e per la definizione delle parole di seguito utilizzate con carattere iniziale maiuscolo.

In conformità con quanto disposto dal Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 19946 del giorno 11 giugno 2009 (il “**Provvedimento**”), la Convenzione ha ad oggetto la disciplina delle Competizioni Interessate di cui alla lettera M delle Premesse, con l'obiettivo di consentire l'organizzazione di ogni singolo Evento con un ridotto impatto economico sugli organizzatori e sui partecipanti, garantendo, al contempo, il rispetto delle regole sportive e di livelli di sicurezza adeguati.

Il presente Regolamento è ispirato ai principi ed alle regole di cui alla Convenzione. Esso, nel prevedere le regole cui dovranno attenersi gli Eventi organizzati dall'EPS o dai soggetti ad esso associati, introduce deroghe alle regole sportive adottate in via generale da ACI, con l'obiettivo di contenere i costi organizzativi, di partecipazione ed ogni altro onere connesso allo svolgimento della manifestazione. Le deroghe in questione possono pertanto avere ad oggetto:

- (A) riduzione della lunghezza del percorso e relativa riduzione del numero di commissari di percorso;
- (B) libera definizione della tassa di iscrizione alla gara, di spettanza dell'organizzatore del singolo Evento;
- (C) riduzione della durata della gara e ammissione di vetture a ridotte prestazioni (ad es. cilindrata, rapporto peso/potenza, Hp);
- (D) riduzione del numero dei componenti il Collegio dei Commissari, con facoltà di istituire un Giudice Unico;
- (E) in via generale, le materie di carattere sportivo, che non sono riferibili alla regolamentazione tecnica e di sicurezza emanata da ACI Settore Sportivo e recepite nelle Norme Supplementari (“N.S.”) del Regolamento Nazionale Sportivo (“RNS”).

Ciascun Evento deve essere organizzato e deve svolgersi nel rispetto dei principi generali e in ogni caso, in conformità ai regolamenti tecnici e di sicurezza emanati da ACI, nonché alle norme di legge vigenti in materia di assicurazione e di tutela sanitaria, recepite da ACI .

Nel presente Regolamento, il rinvio alle norme ACI Settore Sportivo si intende alle disposizioni vigenti ed alle successive modificazioni.

Tutto quanto sopra premesso, il presente Regolamento disciplina le competizioni del settore Mini Slalom introducendo, nei limiti di cui alla Convenzione, deroghe alla regolamentazione prevista in via ordinaria dal RNS e dalla N.S. 18 dell'ACI Settore Sportivo, che restano applicabili per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento.

Art. 1) Definizione

Al fine di dare l'opportunità di organizzare manifestazioni più semplici e di favorire l'avvicinamento e la partecipazione alla attività sportiva automobilistica con limitato impegno fisico ed economico, sulla base del regolamento Slalom N.S. 18, si modifica lo stesso e si istituisce il MINISLALOM EPS.

Per Mini Slalom EPS si intende una prova di abilità di guida; si svolge su percorso di breve lunghezza, a rivestimento compatto, con velocità di percorrenza ridotta da apposite postazioni slalom (chicane), realizzate con coni segnaletici che se spostati o abbattuti comportano penalità.

Art.2) Iscrizione al Calendario Sportivo Nazionale ACI

Conformemente agli articoli 3.2 e 3.3 della Convenzione Quadro, l'organizzatore titolare di licenza ACI-CSAI/ASI rilasciata da ACI in conformità a quanto stabilito dalla N.S.3 ovvero ai titolari di licenza di organizzatore ACI/CSAI deve iscrivere la manifestazione al Calendario Sportivo Nazionale di ACI entro i termini stabiliti dal RNS, dalla N.S. 7 (*"Iscrizioni a Calendario e permesso di organizzazione"*) e dalle direttive emanate da ACI in materia.

Il costo per l'iscrizione delle manifestazioni in Convenzione al Calendario Sportivo Nazionale è stabilito nella medesima Convenzione.

Art. 3) Permesso di Organizzazione

Conformemente all'articolo 3 della Convenzione Quadro, nessuna manifestazione può essere organizzata senza essere stata preventivamente iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale da ACI e senza aver ottenuto il permesso di organizzazione di ACI Settore Sportivo.

Il permesso di organizzazione è il documento che autorizza l'Organizzazione di una manifestazione ed è costituito dall'approvazione, da parte di ACI Settore Sportivo, del regolamento particolare della manifestazione stessa, da completarsi secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Il permesso di organizzazione deve essere richiesto all' ACI Settore Sportivo mediante l'invio, in duplice copia, della bozza del regolamento particolare entro il termine tassativo di 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Al termine di ogni manifestazione, l'organizzatore deve inviare ad ACI Settore Sportivo un incartamento di chiusura utilizzando i formulari predisposti dall'ACI stessa.

Art. 4) Assicurazioni

Con riferimento a ciascuna manifestazione, l'organizzatore è tenuto a contrarre le coperture assicurative per i rischi di Responsabilità Civile verso terzi e di Responsabilità civile per danni provocati ai conduttori e per gli infortuni degli Ufficiali di gara, secondo le prescrizioni dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 209 del 7.9.2005 e di quelle di ACI.

L'assicurazione RCT del comitato organizzatore sarà stipulata con il massimale di legge.

La stipula della polizza RCT non solleva i concorrenti e i conduttori da altre maggiori responsabilità in cui potrebbero eventualmente incorrere.

Art.5) Percorsi

5.1 - caratteristiche

La scelta del percorso non può ricadere su tracciato già utilizzato d a) a altri organizzatori

b) lunghezza: massima m 2.500

c) Larghezza: minima 5 metri.

d) Superficie: rivestimento duro e stabilizzato (catrame, calcestruzzo, asfalto, ecc.).

e) Pendenza: minima totale 1%;

f) Traguardo di arrivo: deve essere situato almeno 15 metri dopo l'ultimo cambiamento di direzione.

Dopo il traguardo di arrivo deve esistere un rettilineo di decelerazione di lunghezza almeno pari al doppio della distanza tra l'ultimo cambiamento di direzione e la linea di arrivo, avente lo stesso rivestimento del percorso.

g) Lunghezza massima dei tratti rettilinei, tra fine ed inizio delle postazioni slalom o tornanti, inferiore a m. 100.

5.2 - Postazioni slalom

Il numero e l'ubicazione delle postazioni slalom, devono essere stabiliti anche in funzione di limitare la velocità media di gara, 80 km/h.

Ogni postazione slalom deve essere costituita da non meno di 3 (tre) barriere (file) trasversali di coni segnaletici, sistemate sulle corsie di destra e sinistra, disposte a distanza tra i 9 (nove) e gli 11 (undici) metri, come indicato sullo schema seguente.

A = min. 5 metri

B = min. 0 metri, max. 0,30 metri

C = min. 9 metri, max. 11 metri

D = max 1,00 metri.

In aggiunta a dette postazioni, in tratti del tracciato ove particolari esigenze lo richiedono, le traiettorie potranno essere guidate a mezzo di apposite strettoie realizzate anch'esse mediante coni segnaletici.

I coni segnaletici dovranno essere in materiale flessibile, preferibilmente in caucciù e tutti della stessa altezza (almeno 45 cm). I coni (o birilli) posti a destra, della vettura in gara, devono essere sempre di colore rosso; quelli posti a sinistra tutti di uno stesso colore purché contrastante con il rosso.

L'ingresso della barriera, destro o sinistro, viene scelto in funzione della conformazione del percorso.

La posizione di tutti i birilli deve essere segnata sul terreno con della vernice.

I coni segnaletici (birilli) non sono sostituibili con balle di paglia, pneumatici, o altro oggetto rigido. Tutte le postazioni devono essere controllate da titolari di licenza Ufficiale di Gara, con mansione di giudice di merito, che verbalizzerà la quantità di coni, spostati o abbattuti, da penalizzare.

Penalità 10" (dieci secondi) per ogni cono spostato (che va riposizionato) o abbattuto.

5.3 - Postazioni di segnalazione

Allo scopo di consentire la segnalazione e l'intervento, adeguatamente rapidi in caso di incidente, oltre alle postazioni slalom, vanno dislocate postazioni di segnalazione idonee a rendere visibili, fra di loro, gli addetti alle postazioni attigue, tenuto conto della conformazione del terreno.

Art. 6) Servizio antincendio e sanitario

6.1 - Servizio antincendio

In ogni manifestazione deve prestare servizio una vettura per il pronto intervento contro l'incendio. La vettura deve essere equipaggiata con estintori di capacità minima complessiva di 40 Kg. e con personale munito di adeguato abbigliamento di protezione contro il fuoco (tuta e guanti).

6.2 - Servizio sanitario

In ogni manifestazione deve prestare servizio il Medico Capo del servizio sanitario di gara e almeno una ambulanza di rianimazione completa di equipaggio e con a bordo un Medico esperto in manovre rianimatorie. Nel caso in cui l'ambulanza dovesse allontanarsi per prestare soccorso a qualsiasi soggetto presente sul campo di gara (pilota, meccanico, ufficiale di gara, pubblico, ecc.), quindi per evitare carenza di soccorso, sarà obbligatorio interrompere la gara con immediatezza fino al suo rientro.

La presenza del solo Medico Capo del Servizio Sanitario di gara può sostituire il medico esperto nell'ambulanza qualora questi attesti di essere anche competente nelle manovre rianimatorie o operante nel servizio sanitario 118.

Art. 7) Partecipazione alle manifestazioni

Conformemente agli articoli 3.4 e 3.5 della Convenzione Quadro, cui integralmente si rinvia, la partecipazione alle manifestazioni oggetto di Convenzione è consentito ai titolari di licenza speciale di concorrente/conducente ACI-CSAI/ASI nonché ai titolari di licenza ACI/CSAI di concorrente/conducente di categoria "A", "B", "C Internazionale" o "C Nazionale" oppure "D".

I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità agonistica allo sport - automobilismo e di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente.

Art. 8) Vetture ammesse

Il Giudice Unico ha la facoltà di non ammettere alla partenza vetture che per costruzione o per stato di manutenzione presentino elementi di pericolosità.

Le vetture ammesse alle manifestazioni oggetto di Convenzione possono essere storiche e moderne secondo le suddivisioni di seguito elencate:

"Caccia al Pilota" Passaporto Tecnico: CAP (Caccia al Pilota)

Racing Start Passaporto Tecnico: START (Racing Start)

Minicar Passaporto Tecnico: TMC6 e TMC7

classe. M 6 fino a 600 cc.

classe. M 7 da 601 a 700 cc

1ª Divisione vetture con Passaporto Tecnico: Gruppo VSO N, N, R

classe N1 fino a 1150 cc.

classe N2 da 1151 a 1300 cc. ed R1 A

classe N3 da 1301 a 1600 cc. ed R1 B

classe N4 da 1601 a 2000 cc.

classe N5 oltre 2000 cc.

2ª Divisione vetture Passaporto Tecnico: Gruppo VSO A, A e Kit Car, R

classe A1 fino a 1150 cc.

classe A2 da 1151 a 1300 cc

classe A3 da 1301 a 1600 cc. ed R2 B, R3 T

classe A4 da 1601 a 2000 cc. ed R2 C, R3 C, R3 D

classe A5 oltre 2000 cc.

3ª Divisione vetture con Passaporto Tecnico: - VST (Velocità su Terra divisione 1, 1A, 2) - SS (Speciale Slalom) - AS (A Supersalita) - CL (Gara Club) - E3 S

classe S1 fino a 700 cc.

classe S2 da 701 a 1000 cc.

classe S3 da 1001 a 1150 cc.

classe S4 da 1151 a 1300 cc.

classe S5 da 1301 a 1600 cc.

classe S6 da 1601 a 2000 cc.

4ª Divisione vetture con Passaporto Tecnico: - TM7C (Challenge 147 Cup) - TMSA (Trofeo Stilo Abarth Rally) - TMMC (Trofeo Mini Cooper) - VD1 (Diesel Classe 1) - VD2 (Diesel Classe 2) - TMLE (Trofeo Lotus Elise) - TMM (Trofeo Megane) - TMS (Trofeo Saxo) - E1 ITA (E1 Italia) - E1 M (Trofei di marca salita o pista)

classe GTI 1 fino a 1300 cc.

classe GTI 2 da 1301 a 1600 cc.

classe GTI 3 da 1600 a 2000 cc.

5ª Divisione vetture con Passaporto Tecnico: - PS (Prototipi Slalom)

classe P1 fino a 1200 cc. (motori di derivazione automobilistica)

classe P2 fino a 1200 cc. (motori di derivazione non automobilistica)

classe P3 da 1201 a 2050 cc.

6ª Divisione vetture con Passaporto Tecnico: - SPS (Sport Prototipi Slalom) - CN (Sport Produzione)

- C3 (Sport Junior)

classe SPS 1 fino a 1300 cc.

classe SPS 2 da 1301 a 1600 cc.

classe SPS 3 da 1601 a 2000 cc.

Per i motori sovralimentati la classe di cilindrata corrispondente è:

- motori a benzina:

cilindrata geometrica x 1,7

- motori diesel:

cilindrata geometrica x 1,5

Possono essere ammesse le vetture storiche appartenenti ai Gruppi 1, 2, 3, 4 e 5.

L'organizzatore potrà richiedere la partecipazione di altre vetture storiche previa autorizzazione della CSAI.

Art. 9) Svolgimento della competizione

La gara dovrà svolgersi interamente in un'unica giornata per limitare i costi organizzativi, ma l'organizzatore, in caso di elevato numero di partecipanti, potrà richiedere lo svolgimento su due giornate.

I concorrenti devono presentarsi nella località e agli orari previsti dal Regolamento Particolare per sottoporsi ai controlli di carattere generale previsti, in quanto applicabili dalla N.S. 9.

Può essere prevista la ricognizione ufficiale del percorso, ma non è obbligatoria l'effettuazione da parte dei conduttori. Potrà svolgersi con o senza rilevamento dei tempi e comunque in perfetto assetto di gara, seguendo le disposizioni del Direttore di Gara.

9.1 - Manches

La gara si deve svolgere massimo in due manches, oltre la eventuale ricognizione.

Per ogni manches sarà stilata una classifica in base alla somma del tempo e delle penalità di ogni conduttore.

9.2 - Partenze

a) Le vetture dovranno essere incolonnate secondo l'ordine di partenza almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio della partenza.

b) La partenza sarà data da fermo con vettura a motore acceso. I motori dovranno essere messi in moto con il dispositivo di avviamento elettrico di bordo.

c) Le vetture prenderanno il via ad almeno 30'' d'intervallo l'una dall'altra.

d) L'ordine di partenza sarà specificato nel Regolamento Particolare di Gara.

e) Le partenze saranno date esclusivamente con il semaforo e con la seguente procedura:

-- accensione luce rossa: mancano 10''

-- accensione luce gialla: mancano 5''

-- accensione luce verde: VIA

f) L'ora di partenza sarà data dall'accensione della luce verde del semaforo.

Una fotocellula collegata con apparecchio scrivente rileverà il tempo reale del passaggio sul traguardo di partenza allo scopo di segnalare eventuali partenze anticipate (false partenze).

g) La partenza anticipata va penalizzata con 10'', da aggiungere al tempo effettivamente anticipato.

h) I conduttori che, trascorsi 20'' dal Via, non fossero ancora riusciti a partire, saranno considerati ritirati ed esclusi dalla manche.

i) Ai conduttori, che per situazioni di forza maggiore, non è stato consentito portare a termine la manche, il Direttore di Gara può autorizzare una nuova partenza, con decisione motivata.

9.3 - Arrivo - Rilevamento dei tempi

La linea del traguardo di arrivo dovrà essere visibilmente segnalata.

Il rilevamento dei tempi sarà effettuato al 1/100 di secondo, con fotocellula, collegati ad apparecchio scrivente.

A fine gara, i cronologici e le bande degli apparecchi scriventi dovranno essere consegnati al Direttore di Gara.

9.4 - Parco piloti

Negli intervalli tra le manches, istituire una zona riservata a piloti e vetture in attesa di tornare alla partenza.

Nel parco piloti non vige il regime di parco chiuso.

9.5 - Parco chiuso

Ciascun conduttore, dopo l'arrivo dell'ultima manche ha l'obbligo di avviarsi immediatamente al parco chiuso, e di consegnare la vettura ai Commissari incaricati, come stabilito dal Regolamento Particolare.

La mancata o tardiva consegna della vettura al parco chiuso oppure il loro allontanamento dallo stesso prima della specifica autorizzazione del Direttore di Gara, comporta l'esclusione dalla classifica.

Nell'interno del parco chiuso, dove possono accedere solo gli Ufficiali di Gara in servizio e le persone addette alla sorveglianza è vietata qualsiasi operazione sulle vetture.

I conduttori, che per qualsiasi motivo non effettuano l'ultima manche o si ritirano nel corso della stessa, e che hanno completato la manche precedente, hanno l'obbligo di portare la vettura in parco chiuso

9.6 - Pesa

Nelle immediate vicinanze del parco chiuso l'Organizzatore deve disporre di una pesa ufficiale.

9.7 - Penalità

In ogni manches, per ogni minuto secondo impiegato a percorrere il percorso di gara sarà assegnato un punto di penalità (gli eventuali centesimi di secondo costituiranno frazioni di punto).

Ai tempi di percorrenza di cui sopra, espressi in punti, verranno sommate le seguenti penalità di percorso, inappellabilmente giudicate e segnalate dagli Ufficiali di Gara preposti che assumono le funzioni di Giudici di Merito (ved. art. 149 RNS):

a) per partenza anticipata: 10 punti di penalità;

b) per aver abbattuto o spostato un cono (birillo) del percorso: 10 punti di penalità. Un birillo si intende spostato quando la sua posizione deve essere ripristinata.

9.8 - Classifiche

La classifica di ogni manche seguirà l'ordine crescente dei punteggi, conseguiti da ciascun conduttore, sommando i tempi di percorrenza alle penalità di percorso di ogni singola manches.

Sulla base del punteggio di ogni singola manches, per ciascun conduttore sarà valido, ai fini della classifica finale, il punteggio migliore.

In caso di ex-aequo saranno presi in considerazione i migliori punteggi conseguiti nelle singole manche scartate; in caso di ulteriore parità, permarrà l'ex-aequo.

I tempi di percorrenza e le penalità di percorso, dovranno essere comunicati a tutti i conduttori prima della partenza della successiva manche.

In caso di interruzione della gara per motivi di forza maggiore nel corso della 1^a manche, non sarà stilata alcuna classifica e la gara sarà recuperata in altra data.

In caso di interruzione della gara nel corso della 2^a manche, per motivi di forza maggiore, le classifiche saranno redatte sulla base dei risultati validi conseguiti, da ciascun conduttore.

Art.10) Ufficiali di Gara

Conformemente all'articolo 4 della Convenzione, la gestione ed il controllo tecnico-sportivo delle competizioni oggetto della medesima Convenzione devono essere affidati esclusivamente agli Ufficiali di Gara abilitati da ACI e titolari della relativa licenza ovvero dai soggetti che avranno ottenuto la qualifica di "Ufficiale di Gara ACI-CSAI/ASI".

In conformità a quanto stabilito in Convenzione, per la presente tipologia di manifestazione è previsto il Giudice unico (anziché il Collegio dei Commissari Sportivi) nominato da ACI unitamente al Commissario Tecnico.

Art.11) Osservatori

Conformemente all'articolo 4.4 della Convenzione, ACI si riserva di designare presso le manifestazioni oggetto della Convenzione, sopportandone i relativi oneri, un proprio Osservatore per valutare le capacità organizzative, la conformità ed il rispetto dei regolamenti tecnico-sportivi.

Art.12) Giustizia Sportiva

Conformemente all'articolo 4.5 della Convenzione, le manifestazioni oggetto della stessa sono soggette al sistema di Giustizia Sportiva di ACI. Si rinvia pertanto alle vigenti disposizioni in materia.

Art.13) Norma finale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si rinvia al RNS, alle N.S., al Regolamento Particolare di Gara ed alla Convenzione Quadro.

Convenzione

AUTOMOBILE CLUB ITALIA – ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA Allegato di cui all'art 2

Regolamento – Gare Sperimentali Velocità sui minimi

Il presente Regolamento costituisce un Allegato alla Convenzione Quadro stipulata tra ACI e l'Ente di Promozione Sportiva Alleanza Sportiva Italiana (ASI) in data 30 marzo 2010 e rinnovata per il quadriennio olimpico 2013/2016 in data 2 maggio 2013 (di seguito, la “**Convenzione**”), alla quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto e per la definizione delle parole di seguito utilizzate con carattere iniziale maiuscolo.

In conformità con quanto disposto dal Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 19946 del giorno 11 giugno 2009 (il “**Provvedimento**”), la Convenzione ha ad oggetto la disciplina delle Competizioni Interessate di cui alla lettera M delle Premesse, con l'obiettivo di consentire l'organizzazione di ogni singolo Evento con un ridotto impatto economico sugli organizzatori e sui partecipanti, garantendo, al contempo, il rispetto delle regole sportive e di livelli di sicurezza adeguati.

Il presente Regolamento è ispirato ai principi ed alle regole di cui alla Convenzione. Esso, nel prevedere le regole cui dovranno attenersi gli Eventi organizzati dall'ASI o dai soggetti ad esso associati, introduce deroghe alle regole sportive adottate in via generale da ACI, con l'obiettivo di contenere i costi organizzativi, di partecipazione ed ogni altro onere connesso allo svolgimento della manifestazione. Le deroghe in questione possono pertanto avere ad oggetto:

- (A) riduzione della lunghezza del percorso e relativa riduzione del numero di commissari di percorso;
- (B) libera definizione della tassa di iscrizione alla gara, di spettanza dell'organizzatore del singolo Evento;
- (C) riduzione della durata della gara e ammissione di vetture a ridotte prestazioni (ad es. cilindrata, rapporto peso/potenza, Hp);
- (D) riduzione del numero dei componenti il Collegio dei Commissari, con facoltà di istituire un Giudice Unico;
- (E) in via generale, le materie di carattere sportivo, che non sono riferibili alla regolamentazione tecnica e di sicurezza emanata da ACI e recepite nelle Norme Supplementari (“**N.S.**”) del Regolamento Nazionale Sportivo (“**RNS**”).

Ciascun Evento deve essere organizzato e deve svolgersi nel rispetto dei principi generali e in ogni caso, in conformità ai regolamenti tecnici e di sicurezza emanati da ACI, nonché alle norme di legge vigenti in materia di assicurazione e di tutela sanitaria, recepite da ACI.

Nel presente Regolamento, il rinvio alle norme ACI si intende alle disposizioni vigenti ed alle successive modificazioni.

Tutto quanto sopra premesso, il presente Regolamento disciplina le competizioni del settore Mini Velocità introducendo, nei limiti di cui alla Convenzione, deroghe alla regolamentazione prevista in via ordinaria dal RNS e dalla N.S. 24 dell'ACI, che restano applicabili per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento.

Art. 1) Definizione

Al fine di dare l'opportunità di organizzare manifestazioni più semplici e di favorire l'avvicinamento e la partecipazione alla attività sportiva automobilistica con limitato impegno fisico ed economico, sulla base del regolamento gare di velocità su Minimpianti N.S.24 si istituiscono la gara sperimentale su mini impianti.

Per gara sperimentale su mini impianti si intende una prova di abilità di guida che si svolge su percorso di breve lunghezza, con velocità di percorrenza ridotta da appositi tracciati omologati ACI Settore Sportivo e limitata ammissione di vetture con partenza in simultanea.

Art.2) Iscrizione al Calendario Sportivo Nazionale ACI

Conformemente agli articoli 3.2 e 3.3 della Convenzione Quadro, l'organizzatore titolare di licenza ACI-CSAI/ASI rilasciata dalla ACI in conformità a quanto stabilito dalla N.S.3 ovvero i titolari di licenza di organizzatore ACI/CSAI devono iscrivere la manifestazione al Calendario Sportivo Nazionale ACI entro i termini stabiliti dal RNS, dalla N.S. 7 (*"Iscrizioni a Calendario e permesso di organizzazione"*) e dalle direttive emanate dalla ACI in materia.

Il costo per l'iscrizione delle manifestazioni in Convenzione al Calendario Sportivo Nazionale è stabilito nella medesima Convenzione.

Art. 3) Permesso di Organizzazione

Conformemente all'articolo 3 della Convenzione Quadro, nessuna manifestazione può essere organizzata senza essere stata preventivamente iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale dell'ACI e senza aver ottenuto il permesso di organizzazione.

Il permesso di organizzazione è il documento che autorizza l'Organizzazione di una manifestazione ed è costituito dall'approvazione, da parte dell'ACI, del regolamento particolare della manifestazione stessa, da completarsi secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Il permesso di organizzazione deve essere richiesto alla ACI mediante l'invio, in duplice copia, della bozza del regolamento particolare entro il termine tassativo di 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Al termine di ogni manifestazione, l'organizzatore deve inviare alla ACI un incartamento di chiusura utilizzando i formulari predisposti dalla ACI stessa.

Art. 4) Assicurazioni

Con riferimento a ciascuna manifestazione, l'organizzatore è tenuto a contrarre le coperture assicurative per i rischi di Responsabilità Civile verso terzi e di Responsabilità civile per danni provocati ai conduttori e per gli infortuni degli Ufficiali di gara, secondo le prescrizioni dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 209 del 7.9.2005 e di quelle di ACI.

L'assicurazione RCT del comitato organizzatore sarà stipulata con il massimale di legge.

La stipula della polizza RCT non solleva i concorrenti e i conduttori da altre maggiori responsabilità in cui potrebbero eventualmente incorrere.

Art.5) Percorsi

Le gare di Mini Velocità possono essere svolte solo su circuiti permanenti omologati dalla ACI quali minimpianti, in possesso della licenza di autodromo - categoria D (vedi NS 3) ed aventi le caratteristiche tecniche di cui alla NS 24, Cap. I.

Art. 6) Servizio antincendio e sanitario

6.1 Servizio antincendio

In ogni manifestazione deve prestare servizio una vettura per il pronto intervento contro l'incendio. La vettura deve essere equipaggiata con estintori di capacità minima complessiva di 40 Kg. e con personale munito di adeguato abbigliamento di protezione contro il fuoco (tuta e guanti).

6.2 Servizio sanitario

In ogni manifestazione deve prestare servizio il Medico Capo del servizio sanitario di gara e almeno una ambulanza di rianimazione completa di equipaggio e con a bordo un Medico esperto in manovre rianimatorie. Nel caso in cui l'ambulanza dovesse allontanarsi per prestare soccorso a qualsiasi soggetto presente sul campo di gara (pilota, meccanico, ufficiale di gara, pubblico, ecc.), quindi per evitare carenza di soccorso, sarà obbligatorio interrompere la gara con immediatezza fino al suo rientro.

La presenza del solo Medico Capo del Servizio Sanitario di gara può sostituire il medico esperto nell'ambulanza qualora questi attesti di essere anche competente nelle manovre rianimatorie o operante nel servizio sanitario 118.

Art. 7) Partecipazione alle manifestazioni

Conformemente agli articoli 3.4 e 3.5 della Convenzione Quadro, cui integralmente si rinvia, la partecipazione alle manifestazioni oggetto di Convenzione è consentito ai titolari di licenza speciale di concorrente/conducente ACI-CSAI/ASI (per partecipare con vetture di Gr. N fino a 2000 cc. e Gr. A fino a 1600 cc. e Racing Start limitatamente alle vetture aspirate benzina e diesel con cilindrata geometrica fino a 2000 cc.), per tutti gli altri tipi di vetture occorre essere titolari di licenza ACI di concorrente/conducente di categoria "A", "B", "C Internazionale" o "C Nazionale".

I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità agonistica allo sport – automobilismo e di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente.

Art. 8) Vetture ammesse

Le vetture ammesse in pista ed il loro numero di capienza massima verranno specificati dalla ACI all'atto dell'omologazione di ciascun minipianto ai sensi dell'art. 12, Capitolo I, NS 24, Annuario sportivo automobilistico.

Saranno ammesse esclusivamente vetture conformi ai relativi Regolamenti Tecnici delle varie categorie di vetture. Tutte le vetture dovranno corrispondere ai requisiti ed alle misure di sicurezza previsti nell'Allegato "J" al CODE Internazionale ed alle vigenti norme ACI. Sarà cura ed obbligo dell'Organizzatore mettere a disposizione degli Ufficiali di Gara e dei Concorrenti i regolamenti tecnici di tutte le vetture ammesse.

Si intende costituita una classe con un minimo di tre vetture verificate. In ogni caso le classi, anche di gruppi diversi, potranno essere aggregate tra loro sino a costituire raggruppamenti con un numero di partenti pari alla capienza della pista. Le classi per le quali è prevista una capienza ridotta della pista non potranno essere aggregate a classi per le quali è prevista la capienza piena.

E' vietato l'uso di qualsiasi trattamento chimico e/o fisico che vada ad alterare le caratteristiche di origine dei pneumatici che sono liberi, sia per tipo che miscela, purché conformi agli standard normali di produzione.

Il Giudice Unico ha la facoltà di non ammettere alla partenza vetture che per costruzione o per stato di manutenzione presentino elementi di pericolosità.

Art. 9) Gare in Notturna

A partire dall'imbrunire le vetture dovranno obbligatoriamente tenere accese le luci di posizione. E' tassativamente vietato l'uso dei fari abbaglianti il cui uso sarà sanzionato con l'esclusione dalla gara. Le vetture dei gruppi, che per regolamento possono essere prive di fari, dovranno tenere accesa almeno una luce rossa posteriore poggia da min. 21 Watt., chiaramente visibile. Su queste vetture è comunque autorizzato il montaggio di luci di posizione anteriori e posteriori, sempre con l'esclusione dei fari abbaglianti.

Art. 10) Svolgimento della competizione

10.1 - Rilevamento tempi

- I tempi saranno rilevati al centesimo di secondo da cronometristi ufficiali, mediante fotocellula.

10.2 – Prove di qualificazione cronometrate

- E' prevista, per ogni classe, una sola sessione di prove di qualificazione della durata di almeno cinque minuti.
- Per ogni turno di prove sarà ammesso contemporaneamente in pista un numero massimo di vetture pari alla capienza della pista.
- La decorrenza del tempo sarà determinata dal segnale di via del Direttore di Gara; allo scadere dei minuti previsti, il Direttore di gara darà l'arrivo di "Fine Prove" indipendentemente dal numero di giri portati a termine da ciascun Conduttore.
- Ad ogni Conduttore verrà accreditato il miglior tempo sul giro. In caso di ex-aequo verrà considerato il secondo miglior tempo, poi il terzo e così via.

- E' lasciata al Direttore di Gara la facoltà di stabilire modalità diverse di svolgimento delle prove di qualificazione. In tal caso, dovrà darne informazione ai Concorrenti mediante comunicato scritto e/o nel corso del Briefing.

10.3 – Gare

Modalità di svolgimento delle gare: Repechage e Finali, comunque, previa approvazione della ACI è lasciata libera al singolo Organizzatore la facoltà di stabilire le modalità di svolgimento delle gare, fermo restando che le batterie eliminatorie o “repechage”, da prevedersi per le classi con un numero di vetture superiore alla capienza della pista, non potranno superare la distanza di 10 giri, mentre le Finali non potranno superare la distanza di 15 giri, in caso di gara unica, o di 10 giri per manche, nel caso di due gare con classifica finale per somma di tempi.

10.4 – Procedura di partenza

- La partenza verrà data a mezzo semaforo con colori rosso-verde. A griglia pronta (bandiera verde in fondo allo schieramento), il Direttore di Gara esporrà un cartello 5” per segnalare che mancano 5 secondi all'accensione della luce rossa. Il segnale di partenza verrà dato mediante l'accensione della luce verde, l'intervallo intercorrente tra la luce rossa e la verde sarà a discrezione del Direttore di Gara.
- In caso di partenza anticipata (giudicata inappellabilmente dagli Addetti alla Partenza) al Conduttore verrà attribuita una penalità di venti secondi da sommare al proprio tempo. Tale penalità dovrà essere comunicata al Conduttore, entro il terzo giro di gara, mediante esposizione del cartello “+ 20 secondi” accompagnato dal numero di gara dell'interessato.
- Ulteriori istruzioni sulla procedura di partenza e sulle modalità di svolgimento delle gare verranno impartite ai Concorrenti, da parte del Direttore di Gara, mediante comunicato scritto e/o briefing.

10.5 – Interruzione della gara e nuova partenza

Se fosse necessario interrompere la gara a causa di incidente o delle condizioni atmosferiche, verrà agitata una bandiera rossa sulla linea di arrivo e delle bandiere rosse ad ogni postazione dei Commissari di Percorso. La decisione di interrompere la gara spetta al Direttore di gara. Non appena queste bandiere verranno mostrate, tutte le vetture cesseranno di disputare la gara, rallenteranno e ad andatura ridotta si porteranno, a seconda delle disposizioni del Direttore di gara, sulla griglia di partenza nella posizione originariamente assegnata e in regime di parco chiuso, oppure al loro box, tenendo presente che:

- la pista rischia di essere interamente ostruita;
- veicoli di soccorso possono rendere difficile la circolazione;
- la classifica è quella stabilita al termine del giro precedente.

Nel caso di interruzione della corsa, il Direttore di gara si uniformerà alle norme seguenti per dare una nuova eventuale partenza.

A. Se la bandiera rossa viene mostrata alla vettura di testa, prima che questa abbia superato la linea di arrivo al termine del suo secondo giro di gara, la gara sarà ripetuta sulla distanza prevista e con lo stesso schieramento della prima partenza.

B. Se sono stati compiuti 2/3 dei giri previsti dalla vettura di testa:

- la gara sarà considerata come disputata in due “manches” e la classifica sarà stabilita sommando i tempi ottenuti in queste due manches; la classifica della prima manche (parte della gara già disputata) sarà quella stabilita al termine del penultimo giro precedente l’interruzione della corsa; la distanza da percorrere nella seconda manche sarà pari alla distanza originariamente prevista per la corsa da cui sarà dedotta la prima parte;
- la posizione delle vetture sulla griglia di partenza sarà in funzione della classifica della prima parte di gara;
- potranno partecipare a questa seconda parte solo le vetture che hanno preso il via, a condizione che non si siano ritirate, che abbiano potuto raggiungere la griglia di partenza, come detto sopra, con i propri mezzi seguendo un itinerario autorizzato, e che siano state giudicate idonee a ripartire dai Commissari Tecnici.

B. Nel caso che la distanza percorsa sia compresa tra il 30 ed il 75% della distanza totale, la gara sarà considerata come terminata e darà luogo ad una attribuzione del 50% dei premi e della scala normale dei punteggi.

- Se almeno il 75% della distanza prevista è stata coperta, la gara sarà considerata come ultimata e non ci sarà alcuna nuova partenza: la classifica sarà quella dell’ordine dei passaggi al termine del giro precedente l’interruzione della gara. Sia i premi che i punteggi saranno assegnati integralmente.

Nel caso in cui fosse data una nuova partenza (casi A) e B), la procedura sarà ripresa e le vetture che non si trovassero schierate per il “via” all’ora fissata saranno considerate ritirate dalla corsa.

10.6 - Penalità

- | | |
|--|---------------------------|
| • Iscrizione di una vettura non conforme | non ammissione alla gara |
| • Mancata presentazione documenti | non ammissione alla gara; |
| • Mancato pagamento tassa iscrizione | non ammissione alla gara; |
| • Mancata presentazione della fiche di omologazione e/o passaporto tecnico e/o documenti equivalenti | non ammissione alla gara; |
| • Vettura non conforme alle misure di sicurezza | non ammissione alla gara; |
| • Mancata presentazione alle Verifiche antegara | non ammissione alla gara; |

- Assenza al Briefing ammenda di Euro 50;
- Presentazione in ritardo alla partenza partenza dai box;
- Partenza anticipata penalità 20”;
- Taglio di percorso
 - a) durante le prove di qualificazione annullamento del tempo ottenuto;
 - b) durante le gare a discrezione del Giudice Unico;
- Mancato rispetto delle segnalazioni a mezzo bandiere ammonizione o ammenda, o fino all’esclusione dall’evento o dalla classifica;
- Abbigliamento di sicurezza del Conducente non conforme alla N.S. 8, durante lo svolgimento della gara esclusione dalla gara;
- Infrazione al regolamento del parco chiuso esclusione dalla classifica;
- Mancata presentazione alle Verifiche Tecniche post-gara esclusione dalla classifica;

10.7 - Parco chiuso

- I Conducenti, al termine della finale, dovranno portare le loro vetture, sotto il controllo degli Ufficiali di Gara preposti, al Parco Chiuso, dove resteranno almeno trenta minuti dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali della gara.
- Nella zona del Parco chiuso è vietato effettuare riparazioni, rifornimento o qualsiasi altro intervento sui veicoli. Tutte le infrazioni alle norme relative al Parco Chiuso comporteranno l’esclusione dalle classifica.
- I Conducenti dovranno lasciare il Parco Chiuso entro il termine di cinque minuti dal momento in cui avranno parcheggiato la propria vettura.
- Tutte le infrazioni alle norme relative al Parco chiuso comporteranno l’esclusione dalla classifica.
- Quando i termini del reclamo saranno scaduti, il Direttore di Gara provvederà a liberare il Parco chiuso ad eccezione delle vetture ancora, eventualmente, sottoposte a verifica tecnica che rimarranno a disposizione del Commissario Tecnico.

10.8 - Verifiche Tecniche Post-gara

- I Conducenti avranno l’obbligo di sottoporre la propria vettura alle Verifiche Tecniche di fine gara disposte dal Collegio dei Commissari Sportivi o su reclamo.
- Alle Verifiche Tecniche potrà assistere, per ogni vettura, soltanto il rispettivo Concorrente o altra persona dallo stesso delegata.
- Le operazioni di pesatura saranno effettuate all’interno del Parco Chiuso con pesa di tipo elettronico.

10.9 – Classifiche

- La classifica finale di classe sarà stabilita in base al numero di giri completato ed al tempo impiegato da ogni pilota nella finale o in base alla somma dei giri completati e dei tempi impiegati nel caso di gare su due finali. Saranno classificati i conduttori che avranno coperto almeno il 70% dei giri previsti (arrotondamento per eccesso).
- La classifiche saranno esposte all'Albo Ufficiale di Gara e diverranno definitive 30' dopo la loro esposizione; in caso di modifiche, ci sarà un nuovo termine di 15' dalla comunicazione delle stesse.
- Ai fini dell'attribuzione dei premi d'onore, verrà stilata una classifica assoluta tra tutte le tipologie di vetture ammesse alla gara.

Art. 11) - Ufficiali di Gara

Conformemente all'articolo 4 della Convenzione, la gestione ed il controllo tecnico-sportivo delle competizioni oggetto della medesima Convenzione devono essere affidati esclusivamente agli Ufficiali di Gara abilitati dalla ACI e titolari della relativa licenza ovvero dai soggetti che avranno ottenuto la qualifica di "Ufficiale di Gara ACI-CSAI/ASI".

In conformità a quanto stabilito in Convenzione, per la presente tipologia di manifestazione è previsto il Giudice unico (anziché il Collegio dei Commissari Sportivi) nominato dalla ACI unitamente al Commissario Tecnico.

Art.12) Osservatori

Conformemente all'articolo 4.4 della Convenzione, la ACI si riserva di designare presso le manifestazioni oggetto della Convenzione, sopportandone i relativi oneri, un proprio Osservatore per valutare le capacità organizzative, la conformità ed il rispetto dei regolamenti tecnico-sportivi.

Art.13) Giustizia Sportiva

Conformemente all'articolo 4.5 della Convenzione, le manifestazioni oggetto della stessa sono soggette al sistema di Giustizia Sportiva della ACI. Si rinvia pertanto alle vigenti disposizioni in materia.

Art.14) Norma finale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si rinvia al RNS, alle Norme Supplementari, al Regolamento Particolare di Gara ed alla Convenzione Quadro.

Convenzione

AUTOMOBILE CLUB ITALIA – ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA Allegato di cui all'art 2

Regolamento – Formula Challenge

Il presente Regolamento costituisce un Allegato alla Convenzione Quadro stipulata tra ACI e l'Ente di Promozione Sportiva Alleanza Sportiva Italiana (ASI) in data 30 marzo 2010 (di seguito, la “**Convenzione**”) alla quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto e per la definizione delle parole di seguito utilizzate con carattere iniziale maiuscolo. L'estensione richiesta da ASI alla suddetta Convenzione per le gare di **Formula Challenge** è stata concessa in data 12 settembre 2010 e rinnovata per il quadriennio olimpico 2013/2016 in data 2 maggio 2013.

In conformità con quanto disposto dal Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 19946 del giorno 11 giugno 2009 (il “**Provvedimento**”), la Convenzione ha ad oggetto la disciplina delle Competizioni Interessate di cui alla lettera L delle Premesse, con l'obiettivo di consentire l'organizzazione di ogni singolo Evento con un ridotto impatto economico sugli organizzatori e sui partecipanti, garantendo, al contempo, il rispetto delle regole sportive e di livelli di sicurezza adeguati.

Il presente Regolamento è ispirato ai principi ed alle regole di cui alla Convenzione. Esso, nel prevedere le regole cui dovranno attenersi gli Eventi organizzati dall'ASI o dai soggetti ad esso associati, introduce deroghe alle regole sportive adottate in via generale da ACI, con l'obiettivo di contenere i costi organizzativi, di partecipazione ed ogni altro onere connesso allo svolgimento della manifestazione. Le deroghe in questione possono pertanto avere ad oggetto:

- (A) riduzione della lunghezza del percorso e relativa riduzione del numero di commissari di percorso;
- (B) libera definizione della tassa di iscrizione alla gara, di spettanza dell'organizzatore del singolo Evento;
- (C) riduzione della durata della gara e ammissione di vetture a ridotte prestazioni (ad es. cilindrata, rapporto peso/potenza, Hp);
- (D) riduzione del numero dei componenti il Collegio dei Commissari, con facoltà di istituire un Giudice Unico;
- (E) in via generale, le materie di carattere sportivo, che non sono riferibili alla regolamentazione tecnica e di sicurezza emanata da ACI e recepite nelle Norme Supplementari (“N.S.”) del Regolamento Nazionale Sportivo (“RNS”).

Ciascun Evento deve essere organizzato e deve svolgersi nel rispetto dei principi generali e in ogni caso, in conformità ai regolamenti tecnici e di sicurezza emanati da ACI, nonché alle norme di legge vigenti in materia di assicurazione e di tutela sanitaria, recepite da ACI.

Nel presente Regolamento, il rinvio alle norme ACI si intende alle disposizioni vigenti ed alle successive modificazioni.

Tutto quanto sopra premesso, il presente Regolamento disciplina le competizioni del settore Formula Challenge introducendo, nei limiti di cui alla Convenzione, deroghe alla regolamentazione prevista in via ordinaria dal RNS e dalla N.S. 13 dell' ACI, che restano applicabili per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento.

Art. 1) Definizione

Per Formula Challenge si intendono manifestazioni di velocità ad inseguimento con vetture che partono ad intervalli prestabiliti. Queste manifestazioni possono svolgersi su circuiti permanenti o su piste allestite all'occorrenza. Il percorso può essere asfaltato, sterrato o misto.

Art. 2) Iscrizione al Calendario Sportivo Nazionale ACI

Conformemente agli articoli 3.2 e 3.3 della Convenzione Quadro, l'organizzatore titolare di licenza ACI-CSAI /ASI rilasciata dalla ACI in conformità a quanto stabilito dalla N.S.3 ovvero i titolari di licenza di organizzatore ACI/CSAI devono iscrivere la manifestazione al Calendario Sportivo Nazionale ACI entro i termini stabiliti dal RNS, dalla N.S. 7 (*"Iscrizioni a Calendario e permesso di organizzazione"*) e dalle direttive emanate dalla ACI in materia.

Il costo per l'iscrizione delle manifestazioni in Convenzione al Calendario Sportivo Nazionale è stabilito nella medesima Convenzione.

Art. 3) Permesso di Organizzazione

Conformemente all'articolo 3 della Convenzione Quadro, nessuna manifestazione può essere organizzata senza essere stata preventivamente iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale ACI e senza aver ottenuto il permesso di organizzazione.

Il permesso di organizzazione è il documento che autorizza l'Organizzazione di una manifestazione ed è costituito dall'approvazione, da parte della ACI, del regolamento particolare della manifestazione stessa, da completarsi secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Il permesso di organizzazione deve essere richiesto alla ACI mediante l'invio, in duplice copia, della bozza del regolamento particolare entro il termine tassativo di 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Al termine di ogni manifestazione, l'organizzatore deve inviare alla ACI un incartamento di chiusura utilizzando i formulari predisposti dalla ACI stessa.

Art. 4) Assicurazioni

Con riferimento a ciascuna manifestazione, l'organizzatore è tenuto a contrarre le coperture assicurative per i rischi di Responsabilità Civile verso terzi e di Responsabilità civile per danni provocati ai conduttori e per gli infortuni degli Ufficiali di gara, secondo le prescrizioni dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 209 del 7.9.2005 e di quelle di ACI.

L'assicurazione RCT del comitato organizzatore sarà stipulata con il massimale di legge.

La stipula della polizza RCT non solleva i concorrenti e i conduttori da altre maggiori responsabilità in cui potrebbero eventualmente incorrere.

Art.5) Percorsi

Le manifestazioni devono svolgersi su piste permanenti o su percorsi provvisori, rispettivamente omologati o approvati dalla ACI Settore Sportivo secondo la vigente normativa con lunghezza massima metri 750, e rettilinei con massima lunghezza mt. 100.

L'organizzatore nel Regolamento Particolare di Gara ("**RPG**") dovrà specificare l'omologazione o l'approvazione del percorso; se sprovvisto dovrà richiedere, 90 giorni prima della manifestazione alla Commissione Abilità dell'ACI Settore Sportivo, l'invio di un ispettore della sicurezza.

Art. 6) Servizio antincendio e sanitario

6.1. Servizio antincendio

In ogni manifestazione deve prestare servizio una vettura per il pronto intervento contro l'incendio. La vettura deve essere equipaggiata con estintori di capacità minima complessiva di 40 Kg. e con personale munito di adeguato abbigliamento di protezione contro il fuoco (tuta e guanti).

6.2. Servizio sanitario

In ogni manifestazione deve prestare servizio il Medico Capo del servizio sanitario di gara e almeno una ambulanza di rianimazione completa di equipaggio e con a bordo un Medico esperto in

manovre rianimatorie. Nel caso in cui l'ambulanza dovesse allontanarsi per prestare soccorso a qualsiasi soggetto presente sul campo di gara (pilota, meccanico, ufficiale di gara, pubblico, ecc.), quindi per evitare carenza di soccorso, sarà obbligatorio interrompere la gara con immediatezza fino al suo rientro.

La presenza del solo Medico Capo del Servizio Sanitario di gara può sostituire il medico esperto nell'ambulanza qualora questi attesti di essere anche competente nelle manovre rianimatorie o operante nel servizio sanitario 118.

Art. 7) Partecipazione alle manifestazioni

Conformemente agli articoli 3.4 e 3.5 della Convenzione Quadro, cui integralmente si rinvia, la partecipazione alle manifestazioni oggetto di Convenzione è consentito ai titolari di licenza speciale di concorrente/conducente ACI-CSAI/ASI nonché ai titolari di licenza ACI di concorrente/conducente di categoria "A", "B", "C Internazionale", "C Nazionale", "D", "Off Road".

I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità agonistica allo sport - automobilismo e di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente.

Art. 8) Vetture ammesse

Le vetture ammesse alle manifestazioni oggetto di Convenzione saranno sia quelle conformi al regolamento tecnico internazionale vigente sia quelle conformi al regolamento tecnico nazionale 2004.

Il Giudice Unico ha la facoltà di non ammettere alla partenza vetture che per costruzione o per stato di manutenzione presentino elementi di pericolosità.

Saranno pertanto ammesse le seguenti vetture:

Raggruppamento

- 1) Vetture omologate e di scaduta omologazione. Gr. N, 2 RM, fino a 1600 cc.
- 2) Vetture omologate e di scaduta omologazione. Gr. N, 2 RM, oltre 1600 cc.
- 3) Vetture omologate e di scaduta omologazione GR. A, 2 RM, kit car, fino a 1600 cc. purché integralmente conforme al vigente regolamento tecnico.
- 4) Vetture omologate e di scaduta omologazione GR. A, 2 RM, kit car, oltre 1600 cc. purché integralmente conforme al vigente regolamento tecnico.
- 5) Vetture 2 RM, fino a 1600 cc. appartenenti ai gruppi 1 - 2 - 3 - 4 - 5: VST 1 e 1A; GR. Speciale slalom (sicurezza e pesi = regolam. Slalom).

- 6) Vetture 2 RM, oltre 1600 cc. Appartenenti ai gruppi 1 - 2 - 3 - 4 - 5; VST 1 e 2; GR. Speciale slalom (sicurezza e pesi = regolam. Slalom).
- 7) Prototipi Slalom.
- 8) Vetture 4 RM, tutte; non ammesse: vetture GR. B ed ex GR B sovralimentate a 4 ruote motrici.
- 9) monoposto VST, 2 RM (pesi = all. J; 279.5.6 FIA); monoposto jun. (come NS 13); monoposto 2 RM, monomarca, formula libera, omologate o scadute in possesso di fiche di omologazione, limite max di cilindrata 750 cc, vetture e motorizzazioni dovranno essere conformi al proprio reg. tecnico di fiche di omologazione.
- 10) Monoposto VST, 4 RM, anche sovralimentate, conformi sia NS 13 che FIA, vetture GR. B ed ex GR. B, 4 RM, sovralimentate; sport prototipi slalom.

Art. 9) Svolgimento della competizione

Le vetture partiranno a intervalli stabiliti dal Direttore di Gara e arriveranno sullo stesso traguardo.

9.1 - Batterie: giri 3

- In ogni raggruppamento i Conduuttori saranno assegnati a batterie di 4 Conduuttori ciascuna, ma il numero delle batterie e dei conduuttori ammessi a ciascuna di esse potrà essere modificato in relazione al numero dei verificati, alle caratteristiche del percorso accertate in sede di collaudo e alle condizioni metereologiche.
- Ogni batteria dovrà svolgersi su due manches; l'ordine di partenza della 1[^] manche sarà stabilito in base all'ordine dei tempi di qualificazione, quello della 2[^] manche in base all'ordine di arrivo della 1[^] manche.
- Per ogni batteria e per ogni conduuttore sarà stabilita una classifica prendendo in considerazione il miglior tempo tra le due manches e quindi non e' obbligatorio completare entrambe le manches.
- Nelle batterie i giri da percorrere saranno massimo 3.
- In base alle caratteristiche del tracciato e alle condizioni metereologiche potrà essere concessa la possibilità di effettuare almeno 1 giro di ricognizione del percorso prima delle batterie.

9.2 – Finali giri 4

- Per ogni raggruppamento saranno previste 2 finali: "A" e "B" (dovranno essere disputate prima tutte le "A" e a seguire le "B").
- Alla finale "A" saranno ammessi i conduuttori che nelle batterie avranno realizzato i migliori 4 tempi.
- Alla finale "B" saranno ammessi i conduuttori che nelle batterie avranno realizzato il V, VI, VII e VIII tempo.
- Nelle finali i giri da percorrere saranno massimo 4.

- In base alle caratteristiche del tracciato e alle condizioni metereologiche potrà essere concessa la possibilità di effettuare almeno 1 giro di ricognizione del percorso prima delle finali.

9.3. Classifiche

Nelle manches e nelle finali sarà classificato primo il conduttore che avrà coperto il numero di giri previsto nel minor tempo.

Seguiranno tutti gli altri conduttori che avranno compiuto almeno il 50% dei giri effettuati dal primo classificato.

Art.10) Ufficiali di Gara

Conformemente all'articolo 4 della Convenzione, la gestione ed il controllo tecnico-sportivo delle competizioni oggetto della medesima Convenzione devono essere affidati esclusivamente agli Ufficiali di Gara abilitati dalla ACI e titolari della relativa licenza ovvero dai soggetti che avranno ottenuto la qualifica di "Ufficiale di Gara ACI-CSAI/ASI".

In conformità a quanto stabilito in Convenzione, per la presente tipologia di manifestazione è previsto il Giudice unico (anziché il Collegio dei Commissari Sportivi) nominato dalla ACI unitamente al Commissario Tecnico.

Art.11) Osservatori

Conformemente all'articolo 4.4 della Convenzione, l'ACI si riserva di designare presso le manifestazioni oggetto della Convenzione, sopportandone i relativi oneri, un proprio Osservatore per valutare le capacità organizzative, la conformità ed il rispetto dei regolamenti tecnico-sportivi.

Art.12) Giustizia Sportiva

Conformemente all'articolo 4.5 della Convenzione, le manifestazioni oggetto della stessa sono soggette al sistema di Giustizia Sportiva della ACI. Si rinvia pertanto alle vigenti disposizioni in materia.

Art.13) Norma finale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si rinvia al RNS, alle N.S., al Regolamento Particolare di Gara ed alla Convenzione Quadro.

Convenzione

AUTOMOBILE CLUB ITALIA – ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA Allegato di cui all'art 2

Regolamento – Manifestazioni Tempo Libero Karting

Il presente Regolamento costituisce un Allegato alla Convenzione Quadro stipulata tra ACI e l'Ente di Promozione Sportiva Alleanza Sportiva Italiana (ASI) in data 30 marzo 2010 (di seguito, la “**Convenzione**”) alla quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto e per la definizione delle parole di seguito utilizzate con carattere iniziale maiuscolo. L'estensione richiesta da ASI alla suddetta Convenzione per le gare di **Manifestazioni Tempo Libero Karting** è stata concessa in data 03 marzo 2012 e rinnovata per il quadriennio olimpico 2013/2016 in data 2 maggio 2013.

In conformità con quanto disposto dal Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 19946 del giorno 11 giugno 2009 (il “**Provvedimento**”), la Convenzione ha ad oggetto la disciplina delle Competizioni Interessate di cui alla lettera L delle Premesse, con l'obiettivo di consentire l'organizzazione di ogni singolo Evento con un ridotto impatto economico sugli organizzatori e sui partecipanti, garantendo, al contempo, il rispetto delle regole sportive e di livelli di sicurezza adeguati.

Il presente Regolamento è ispirato ai principi ed alle regole di cui alla Convenzione. Esso, nel prevedere le regole cui dovranno attenersi gli Eventi organizzati dall'EPS o dai soggetti ad esso associati, introduce deroghe alle regole sportive adottate in via generale da ACI, con l'obiettivo di contenere i costi organizzativi, di partecipazione ed ogni altro onere connesso allo svolgimento della manifestazione. Le deroghe in questione possono pertanto avere ad oggetto:

- (A) riduzione della lunghezza del percorso e relativa riduzione del numero di commissari di percorso;
- (B) libera definizione della tassa di iscrizione alla gara, di spettanza dell'organizzatore del singolo Evento;
- (C) riduzione della durata della gara e ammissione di vetture a ridotte prestazioni (ad es. cilindrata, rapporto peso/potenza, Hp);
- (D) riduzione del numero dei componenti il Collegio dei Commissari, con facoltà di istituire un Giudice Unico;

(E) in via generale, le materie di carattere sportivo, che non sono riferibili alla regolamentazione tecnica e di sicurezza emanata da ACI e recepite nelle Norme Supplementari (“N.S.”) del Regolamento Nazionale Sportivo (“RNS”).

Ciascun Evento deve essere organizzato e deve svolgersi nel rispetto dei principi generali e in ogni caso, in conformità ai regolamenti tecnici e di sicurezza emanati da ACI, nonché alle norme di legge vigenti in materia di assicurazione e di tutela sanitaria, recepite da ACI.

Nel presente Regolamento, il rinvio alle norme ACI si intende alle disposizioni vigenti ed alle successive modificazioni.

Tutto quanto sopra premesso, il presente Regolamento disciplina le competizioni del settore MTL Karting .

Art. 1) Definizione

Le Manifestazioni Tempo Libero sono attività sportive degli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con l’ACI organizzate in piste permanenti omologate, cui partecipano i conduttori o concorrenti/conduttori a partire dai 15 anni titolari di licenza ACI-CSAI/ASI in possesso di un certificato di idoneità fisica all’attività sportiva agonistica ovvero ai titolari di licenza ACI/CSAI Karting Internazionale di grado A, B, C ovvero di licenza ACI/CSAI Karting Prodriver ed Amatoriale MTL.

Per quanto non specificatamente stabilito dalla presente regolamentazione delle Manifestazioni Tempo Libero, si applicano le norme previste dal Regolamento Nazionale Karting.

Art.2) Iscrizione al Calendario Sportivo Nazionale ACI

Conformemente agli articoli 3.2 e 3.3 della Convenzione Quadro, l’organizzatore titolare di licenza ACI-CSAI/ASI rilasciata dall’ACI in conformità a quanto stabilito dalla N.S. 3 ovvero i titolari di licenza ACI/CSAI di Organizzatore devono iscrivere la manifestazione al Calendario Sportivo Nazionale ACI entro i termini stabiliti dal RNS, dalla N.S. 7 (“*Iscrizioni a Calendario e permesso di organizzazione*”) e dalle direttive emanate dall’ ACI in materia.

Il costo per l’iscrizione delle manifestazioni in Convenzione al Calendario Sportivo Nazionale è stabilito nella medesima Convenzione.

Art. 3) Permesso di Organizzazione

Conformemente all'articolo 3 della Convenzione Quadro, nessuna manifestazione può essere organizzata senza essere stata preventivamente iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale dell' ACI e senza aver ottenuto il permesso di organizzazione.

Il permesso di organizzazione è il documento che autorizza l'Organizzazione di una manifestazione ed è costituito dall'approvazione, da parte dell' ACI, del regolamento particolare della manifestazione stessa, da completarsi secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Il permesso di organizzazione deve essere richiesto all' ACI mediante l'invio, in duplice copia, della bozza del regolamento particolare entro il termine tassativo di 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Al termine di ogni manifestazione, l'organizzatore deve inviare all' ACI un incartamento di chiusura utilizzando i formulari predisposti dall' ACI stesso.

Art. 4) Assicurazioni

Con riferimento a ciascuna manifestazione, l'organizzatore è tenuto a contrarre le coperture assicurative per i rischi di Responsabilità Civile verso terzi e di Responsabilità civile per danni provocati ai conduttori e per gli infortuni degli Ufficiali di gara, secondo le prescrizioni dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 209 del 7.9.2005 e di quelle di ACI.

L'assicurazione RCT del comitato organizzatore sarà stipulata con il massimale di legge.

La stipula della polizza RCT non solleva i concorrenti e i conduttori da altre maggiori responsabilità in cui potrebbero eventualmente incorrere.

Art.5) Percorsi

Le Manifestazioni Tempo Libero non possono avere luogo che su piste karting permanenti omologate dall' ACI.

In ogni caso la capienza massima non potrà superare il **50%** arrotondato per difetto di quella stabilita in sede di omologazione della pista karting, conseguente l'applicazione delle disposizioni di cui alla NSK 4, Cap. I, art. 5.

Art. 6) Servizio antincendio e sanitario

6.1. - Servizio antincendio

Secondo le prescrizioni espresse nei verbali di omologazione di ciascuna pista.

6.2. - Servizio sanitario

In ogni manifestazione deve prestare servizio il Medico Capo del servizio sanitario di gara e almeno una ambulanza di rianimazione completa di equipaggio e con a bordo un Medico esperto in manovre rianimatorie. Nel caso in cui l'ambulanza dovesse allontanarsi per prestare soccorso a qualsiasi soggetto presente sul campo di gara (pilota, meccanico, ufficiale di gara, pubblico, ecc.), quindi per evitare carenza di soccorso, sarà obbligatorio interrompere la gara con immediatezza fino al suo rientro.

La presenza del solo Medico Capo del Servizio Sanitario di gara può sostituire il medico esperto nell'ambulanza qualora questi attesti di essere anche competente nelle manovre rianimatorie o operante nel servizio sanitario 118.

Art. 7) Partecipazione alle manifestazioni

Conformemente agli articoli 3.4 e 3.5 della Convenzione Quadro, cui integralmente si rinvia, la partecipazione alle manifestazioni oggetto di Convenzione è aperta ai conduttori o ai concorrenti/conduttori a partire dai 15 anni titolari di licenza ACI-CSAI/ASI in possesso di un certificato di idoneità fisica all'attività sportiva agonistica ovvero ai titolari di licenza ACI/CSAI Karting Internazionale di grado A, B, C ovvero di licenza ACI/CSAI Karting Prodriver ed Amatoriale MTL.

Art. 8 Regolamento Tecnico

Per quanto non riportato nel presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento Tecnico Nazionale Karting (NS12, NSK 5)

8.1 - Kart ammessi

Sono ammessi i kart delle cl.

- 100 cc.
- 125 cc con cambio di velocità.,
- 125 cc. TAG
- 125 cc. KF4.

8.2 - Paraurti

I Kart devono essere dotati delle carrozzerie previste, ed equipaggiate con gli apprestamenti di sicurezza previsti dalla NSK 5, con le seguenti precisazioni:

E' obbligatorio l'utilizzo della carenatura anteriore e della protezione ruote posteriori.

Le carenature anteriore, con omologazione in corso di validità, deve essere conforme al Regolamento Tecnico Internazionale.

La protezione ruote posteriori deve avere un' omologazione CIK FIA in corso di validità.

8.3 - Abbigliamento di sicurezza

E' obbligatorio l'utilizzo di:

- tuta intera, con omologazione C.I.K-FIA in corso di validità;
- casco integrale;
- guanti interi;
- scarpette alte con protezione della cavaglia

per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 17.1. del Regolamento Nazionale Karting 2013 (NS12).

8.4 - Silenziatore di aspirazione

Di tipo Omologato.

8.5 - Silenziatore di scarico

E obbligatorio il montaggio, sul terminale della marmitta, di un silenziatore con un'omologazione CSAI o CIK/FIA in corso di validità.

8.6 - Pneumatici

Slick	
Anteriori	10 X 4.60 - 5
	10 X 4.50 - 5
Posteriori	11 X 7.10 - 5
Rain	
Anteriori	10 X 4.50 - 5
	10 X 4.20 - 5
Posteriori	11 X 6.50 - 5
	11 X 6.00 - 5

In caso di pioggia, si applica quanto previsto dall'art. 5.18 lett. f) della NSK 5.

8.7 – cl. 100 cc. (senza cambio di velocità)

8.7.1 - Motori

Sono ammessi motori con ammissione a valvola rotante, lamellari o aspirati, con raffreddamento ad aria o ad acqua, omologati o registrati.

E' vietato l'utilizzo di motori prototipi.

Tutte le modifiche al motore omologato o registrato sono autorizzate salve:

- Cilindrata (max100 cc.);
- Biella: in materiale magnetico.

E' vietato l'utilizzo di materiali esotici o nobili.

E' vietato l'uso di liquido refrigerante nel circuito di raffreddamento.

8.7.2 - Accensione

Ad anticipo fisso. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di ritardatore.

8.7.3 - Carburatore

A farfalla, con 'venturi' a sezione rotonda,) Ø max. 24mm., (verificabile con tampone passa non passa 24,25 mm).

8.7.4 - Telaio

Sono ammessi telai con un'omologazione CIK-FIA o CSAI prima del 2009. I tubi del telaio devono essere in materiale magnetico

8.7.5 - Massa complessiva minima

150 Kg.

8.8 – cl. 125 cc. (con cambio di velocità)

8.8.1 - Motori

Sono ammessi motori con ammissione a valvola rotante, lamellari o aspirati, con omologazione nazionale scaduta o internazionale, con raffreddamento ad aria o ad acqua. I motori raffreddati ad acqua possono essere usati solo quelli descritti nella tabella 1

Tabella 1 - Motori con raffreddamento ad acqua

Marca	Modello
BALEN	R1
BALEN	R5
CBM	L125/98
CRS	S88
CRS	S1
CRS	MF1
CASSANI E.	125cc
DE BEI	SPYKE 24

GILERA	ITALIA MOTORI 125cc
HRT	125/L
HRT	125 D
LKE	L2001
MAXTER	MX125-04
MC	BAT2
MC	BAT3
PAVESI	VALVOLA D97
PAVESI	LAMELLARE 98
PAVESI	25°
POWER	K6L
SEVEN	L3AT
SEVEN	L2
SEVEN	D1
SEVERI SGM	L198
SEVERI SGM	SL204
TM	KV95
TM	K8
TM	K9
TM	K9B
VM	125 M02
VORTEX	125 RVS
VORTEX	VR125
KART MOTO	K6V

E' vietato l'utilizzo di motori prototipi.

Tutte le modifiche al motore omologato o registrato sono autorizzate salvo:

- Cilindrata (max 125 cc.);
- Biella: in materiale magnetico.

E' vietato l'utilizzo di materiali esotici o nobili.

E' vietato l'uso di liquido refrigerante nel circuito di raffreddamento.

8.8.2 - Accensione:

ad anticipo fisso. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di ritardatore.

8.8.3 - Carburatore:

A vaschetta, con 'venturi' a sezione rotonda,) Ø max. 30mm., (verificabile con tampone passa non passa 30,25 mm).

8.8.4 - Telai

Sono ammessi telai con un'omologazione **CIK-FIA o CSAI** prima del 2009. I tubi del telaio devono essere in materiale magnetico

8.8.5 - Massa complessiva minima

Kg. 180.

Art. 9) Svolgimento della competizione

Le Manifestazioni Tempo Libero devono svolgersi su una giornata unica, secondo le modalità prescelte dall'Organizzatore in sede di Regolamento Particolare della Manifestazione nel rispetto dei seguenti limiti:

9.1 - Prove libere ufficiali:

Si applica quanto previsto dall'art. 15.1.2 lett. b) del Regolamento Nazionale Karting.

Durata massima: 30' per classe (100 e 125 cc.), anche suddivisi in due turni.

Numero massimo di kart ammessi contemporaneamente in pista: vedi precedente art. 5.

9.2 Prove Ufficiali di qualificazione

Si applica quanto previsto dall'art. 15.1.2 lett. c) del Regolamento Nazionale Karting (sistema tradizionale o sistema cd. Open).

Numero massimo di kart ammessi contemporaneamente in pista: vedi precedente art.4

9.3 - Batterie, manches e recuperi (100 e 125 cc.: Km. 5/6); Finale (100 e 125 cc.: Km. 8/9)

Si applica quanto previsto dall'art. 15.1.2 lett. d) ed e) del Regolamento Nazionale Karting, con le lunghezze contenute nei limiti sopra indicati e con la capienza indicata nel precedente art. 4

In caso di batterie resta escluso lo svolgimento di recuperi.

Può anche prevedere - in alternativa allo svolgimento di batterie - lo svolgimento diretto delle finali per tutti gli iscritti secondo il sistema poc'anzi descritto.

La finale, tutte o solo alcune delle finali possono essere infine precedute da una prefinale - con la lunghezza contenuta nei medesimi limiti previsti per le batterie - su decisione del Giudice Unico.

9.4 - Cronometraggio

Il rilevamento cronometrico, in modalità manuale o telemetria (trasponder) deve essere effettuato al 1/100".

Non è obbligatorio il servizio dei cronometristi della FICr.

Art.10) Ufficiali di Gara

Conformemente all'articolo 4 della Convenzione, la gestione ed il controllo tecnico-sportivo delle competizioni oggetto della medesima Convenzione devono essere affidati esclusivamente agli Ufficiali di Gara abilitati dall' ACI e titolari della relativa licenza, ovvero ai soggetti che avranno ottenuto la qualifica di "Ufficiale di Gara ACI-CSAI/ASI".

In conformità a quanto stabilito in Convenzione, per la presente tipologia di manifestazione è previsto il Giudice unico (anziché il Collegio dei Commissari Sportivi) nominato dalla ACI unitamente al Commissario Tecnico.

Art.11) Osservatori

Conformemente all'articolo 4.4 della Convenzione, l'ACI si riserva di designare presso le manifestazioni oggetto della Convenzione, sopportandone i relativi oneri, un proprio Osservatore per valutare le capacità organizzative, la conformità ed il rispetto dei regolamenti tecnico-sportivi.

Art.12) Giustizia Sportiva

Conformemente all'articolo 4.5 della Convenzione, le manifestazioni oggetto della stessa sono soggette al sistema di Giustizia Sportiva dell'ACI. Si rinvia pertanto alle vigenti disposizioni in materia.

Art.13) Norma finale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si rinvia al RNS, alle N.S., al Regolamento Particolare di Gara ed alla Convenzione Quadro.

Convenzione

AUTOMOBILE CLUB ITALIA – ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA Allegato di cui all'art 2

Regolamento – Regolarità Turistica per Auto Storiche e Auto Moderne

Il presente Regolamento costituisce un Allegato alla Convenzione Quadro stipulata tra ACI e l'Ente di Promozione Sportiva Alleanza Sportiva Italiana (ASI) in data 30 marzo 2010 (di seguito, la “**Convenzione**”) alla quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto e per la definizione delle parole di seguito utilizzate con carattere iniziale maiuscolo. L'estensione richiesta da ASI alla suddetta Convenzione per le gare di **Regolarità Turistica per Auto Storiche e Auto Moderne** è stata concessa in data 03 marzo 2012 e rinnovata per il quadriennio olimpico 2013/2016 in data 2 maggio 2013.

In conformità con quanto disposto dal Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 19946 del giorno 11 giugno 2009 (il “**Provvedimento**”), la Convenzione ha ad oggetto la disciplina delle Competizioni Interessate di cui alla lettera L delle Premesse, con l'obiettivo di consentire l'organizzazione di ogni singolo Evento con un ridotto impatto economico sugli organizzatori e sui partecipanti, garantendo, al contempo, il rispetto delle regole sportive e di livelli di sicurezza adeguati.

Il presente Regolamento è ispirato ai principi ed alle regole di cui alla Convenzione. Esso, nel prevedere le regole cui dovranno attenersi gli Eventi organizzati dall'ASI o dai soggetti ad esso associati, introduce deroghe alle regole sportive adottate in via generale da ACI, con l'obiettivo di contenere i costi organizzativi, di partecipazione ed ogni altro onere connesso allo svolgimento della manifestazione. Le deroghe in questione possono pertanto avere ad oggetto:

- (A) riduzione della lunghezza del percorso e relativa riduzione del numero di commissari di percorso;
- (B) libera definizione della tassa di iscrizione alla gara, di spettanza dell'organizzatore del singolo Evento;
- (C) riduzione della durata della gara e ammissione di vetture a ridotte prestazioni (ad es. tipologia serie/corsa, cilindrata, rapporto peso/potenza, Hp);
- (D) riduzione del numero dei componenti il Collegio dei Commissari, con facoltà di istituire un Giudice Unico;

(E) in via generale, le materie di carattere sportivo, che non sono riferibili alla regolamentazione tecnica e di sicurezza emanata da ACI e recepite nelle Norme Supplementari (“N.S.”) del Regolamento Nazionale Sportivo (“RNS”).

Ciascun Evento deve essere organizzato e deve svolgersi nel rispetto dei principi generali e in ogni caso, in conformità ai regolamenti tecnici e di sicurezza emanati da ACI, nonché alle norme di legge vigenti in materia di assicurazione e di tutela sanitaria, recepite da ACI.

Nel presente Regolamento, il rinvio alle norme ACI si intende alle disposizioni vigenti ed alle successive modificazioni.

Tutto quanto sopra premesso, il presente Regolamento disciplina le competizioni del settore Regolarità turistica auto storiche ed auto moderne introducendo, nei limiti di cui alla Convenzione, deroghe alla regolamentazione prevista in via ordinaria dal RNS e dalle N.S. 19 e 23 della ACI, che restano applicabili per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento.

Art. 1) Definizione

Per Regolarità Turistica si intendono manifestazioni nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere determinati tratti di percorso costituisce il fattore determinante per la classifica. Le medie orarie devono essere mantenute nei limiti dei 35 km/h. Le vetture di produzione sino al 31.12.1981 partecipano alle gare di “regolarità auto storiche”; le vetture fabbricate successivamente partecipano alle gare di “regolarità auto moderne”.

Art. 2) Iscrizione al Calendario Sportivo Nazionale ACI

Conformemente agli articoli 3.2 e 3.3 della Convenzione Quadro, l’organizzatore titolare di licenza ACI-ACI/ASI rilasciata dalla ACI in conformità a quanto stabilito dalla N.S. 3 ovvero i titolari di licenza di organizzatore ACI/CSAI devono iscrivere la manifestazione al Calendario Sportivo Nazionale della ACI entro i termini stabiliti dal RNS, dalla N.S. 7 (“*Iscrizioni a Calendario e permesso di organizzazione*”) e dalle direttive emanate dalla ACI in materia.

Il costo per l’iscrizione delle manifestazioni in Convenzione al Calendario Sportivo Nazionale è stabilito nella medesima Convenzione.

Art. 3) Permesso di Organizzazione

Conformemente all'articolo 3 della Convenzione Quadro, nessuna manifestazione può essere organizzata senza essere stata preventivamente iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale ACI e senza aver ottenuto il permesso di organizzazione.

Il permesso di organizzazione è il documento che autorizza l'Organizzazione di una manifestazione ed è costituito dall'approvazione, da parte della ACI, del regolamento particolare della manifestazione stessa, da completarsi secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Il permesso di organizzazione deve essere richiesto alla ACI mediante l'invio, in duplice copia, della bozza del regolamento particolare entro il termine tassativo di 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Al termine di ogni manifestazione, l'organizzatore deve inviare alla ACI un incartamento di chiusura utilizzando i formulari predisposti dalla ACI stessa.

Art. 4) Assicurazioni

Con riferimento a ciascuna manifestazione, l'organizzatore è tenuto a contrarre le coperture assicurative per i rischi di Responsabilità Civile verso terzi e di Responsabilità civile per danni provocati ai conduttori e per gli infortuni degli Ufficiali di gara, secondo le prescrizioni dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 209 del 7.9.2005 e di quelle di ACI.

L'assicurazione RCT del comitato organizzatore sarà stipulata con il massimale di legge.

La stipula della polizza RCT non solleva i concorrenti e i conduttori da altre maggiori responsabilità in cui potrebbero eventualmente incorrere.

Art. 5) Percorsi

Le manifestazioni devono svolgersi esclusivamente su percorsi non chiusi al traffico.

Art. 6) Partecipazione alle manifestazioni

Conformemente agli articoli 3.4 e 3.5 della Convenzione Quadro, cui integralmente si rinvia, la partecipazione alle manifestazioni oggetto di Convenzione è consentita ai titolari di licenza speciale di concorrente/conduttore ACI-ACI/ASI nonché ai titolari di licenza ACICSAI di concorrente/conduttore di categoria "A", "B", "C Internazionale" o "C Nazionale", "D", di licenza di regolarità o di licenza Historic.

Art. 7) Vetture ammesse

Le vetture ammesse alle manifestazioni oggetto di Convenzione saranno per le auto storiche quelle previste dalla NS 23 e per le auto moderne quelle previste dalla NS 19, esclusivamente nella tipologia “di produzione”.

Art. 8) Svolgimento delle manifestazioni

Le manifestazioni dovranno avere svolgimento secondo quanto indicato per le auto storiche nella NS 23 e per le auto moderne nella NS 19, ad eccezione di quanto segue:

- potrà essere previsto più di un solo settore con minimo due CO posizionati alla partenza e all'arrivo;
- non potranno essere organizzate più di dieci Prove Cronometrate, una prova di Media e una Prova di Diversa Tipologia nelle gare con percorrenza fino a 90 km, per ogni tratto di percorso di km. 10,00 oltre i 90 km si potrà aggiungere una prova cronometrata con un massimo di 15.

Nelle gare che si svolgeranno per più giorni si potranno effettuare un numero massimo totale di 20 prove cronometrate.

- potranno essere previsti cinque Controlli a Timbro e più rilevamenti orari segreti aventi lo scopo di controllare il rispetto dei limiti di velocità previsti dal Codice della Strada.

Art. 9) Ufficiali di Gara

Conformemente all'articolo 4 della Convenzione, la gestione ed il controllo tecnico-sportivo delle competizioni oggetto della medesima Convenzione devono essere affidati esclusivamente agli Ufficiali di Gara abilitati dalla ACI e titolari della relativa licenza ovvero dai soggetti che avranno ottenuto la qualifica di “Ufficiale di Gara ACI-ACI/ASI”.

In conformità a quanto stabilito in Convenzione, per la presente tipologia di manifestazione è previsto il Giudice unico nominato dalla ACI.

Art. 10) Osservatori

Conformemente all'articolo 4.4 della Convenzione, ACI si riserva di designare presso le manifestazioni oggetto della Convenzione, sopportandone i relativi oneri, un proprio Osservatore per valutare le capacità organizzative, la conformità ed il rispetto dei regolamenti tecnico-sportivi.

Art. 11) Giustizia Sportiva

Conformemente all'articolo 4.5 della Convenzione, le manifestazioni oggetto della stessa sono soggette al sistema di Giustizia Sportiva della ACI. Si rinvia pertanto alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 12) Norma finale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si rinvia al RNS, alle N.S., al Regolamento Particolare di Gara ed alla Convenzione Quadro.

CONVENZIONE QUADRO
Automobile Club Italiano / Alleanza Sportiva Italiana per l'utilizzo temporaneo
degli impianti sportivi

Tra

ACI Automobile Club d'Italia (di seguito, "ACI"), nella qualità di Federazione Nazionale Sportiva per lo sport automobilistico, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, nella persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale di ACI; e

da una parte;

e

L'Ente di Promozione Sportiva Alleanza Sportiva Italiana (di seguito "ASI") con sede in Roma, via della Colonna Antonina, 41; Codice Fiscale 96258170586, nella persona del Presidente *pro tempore* Claudio Barbaro, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

dall'altra;

Premesso

- A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI"), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- B) che ACI è la Federazione Nazionale per lo Sport automobilistico riconosciuta dal CONI e, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15, svolge l'attività di Federazione sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 818 e successive modificazioni);
- C) che l'ASI, come sopra individuato, è
- un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto, a fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15 maggio 2002.
 - riconosciuto altresì da D.M. n. 557/B.22684.12000.A (132) del 16 dicembre 2002, Ministero degli Interni, Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, limitatamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 della Legge 25 agosto 1991, n. 287.
- D) che, con provvedimento n. 19946 del giorno 11 giugno 2009 (il "Provvedimento"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso obbligatorio, tra l'altro,



l'impegno proposto da ACI, in forza del quale "ACI si impegna a consentire a tutti i titolari di licenza ACI-CSAI, inclusi gli ACP, di stipulare accordi con altri Enti e/o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei loro impianti e strutture - dotati di omologazione ACI - per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi di natura ludica, nonché di quelli che formeranno oggetto di Convenzione. La possibilità per i titolari di licenza ACI-CSAI di concludere detti accordi con Enti e/o associazioni non affiliati sarà disciplinata da una convenzione quadro tra ACI-CSAI e tali enti e/o associazioni che garantisca il rispetto delle regole minime assicurative, sanitarie e di sicurezza";

- (E) che l'ASI ha manifestato la propria volontà di stipulare la presente convenzione con ACI, al fine di consentire ai soggetti ad esso associati, affiliati o comunque aderenti (di seguito, gli "Associati all'ASI"), di concludere accordi per l'utilizzo temporaneo degli impianti a qualsiasi titolo appartenenti a soggetti associati ad ACI-CSAI o comunque titolari di licenza ACI-CSAI (di seguito, per brevità, i "Tesserati ACI-CSAI");
- (F) che l'ASI ha altresì dichiarato il proprio impegno a garantire che ciascuno degli Associati all'ASI agisca nel rispetto della presente convenzione.

Tutto quanto sopra premesso, tra ACI da una parte e l'ASI dall'altra, (di seguito, ove necessario, congiuntamente definiti come le "Parti") è stipulata la presente convenzione.

Articolo. 1 – Oggetto della convenzione

- 1.1 La presente convenzione è volta a stabilire le regole assicurative e di sicurezza che l'ASI e gli Associati all'ASI dovranno rispettare al fine di poter stipulare accordi con i singoli Tesserati ACI-CSAI aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo degli impianti a qualsiasi titolo appartenenti a questi ultimi, per l'organizzazione di attività di natura esclusivamente ludica, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Nazionale Sportivo.
- 1.2 La possibilità di concludere accordi concernenti l'organizzazione di attività diverse da quelle ludiche è riservata ai soli Enti di Promozione Sportiva che abbiano stipulato l'apposita convenzione con ACI-CSAI e nei limiti posti dalla convenzione stessa. Si dà atto che l'ASI, in data 30 marzo 2010 con rinnovo in data 2 maggio 2013, ha sottoscritto con ACI la convenzione relativa all'organizzazione delle seguenti Competizioni:

Minislalom


Velocità Sperimentale nei Minimpianti

Regolarità storica e moderna turistica

Formula Challenge

Karting di categoria MTL.

- 1.3 L'ASI si impegna affinché ciascuno degli Associati all'ASI rispetti il contenuto della presente convenzione.
- 1.4 La decisione di stipulare o meno un accordo per l'utilizzo temporaneo degli impianti dei Tesserati ACI-CSAI e di fissare i relativi importi economici è riservata alla piena autonomia



e all'insindacabile giudizio di ciascuno dei Tesserati ACI-CSAI. Nessuna responsabilità potrà essere imputata ad ACI in relazione a tali condotte.

Articolo. 2 – Rispetto delle norme in materia di sicurezza

2.1 Nell'organizzazione di attività ludiche e delle attività di cui al precedente articolo 1.2 – ove applicabile – nel contesto degli impianti appartenenti a qualsiasi titolo a Tesserati ACI-CSAI, l'ASI e ciascuno degli Associati all'ASI dovranno rispettare tutte le norme in materia di sicurezza previste per dette attività nei regolamenti e disposizioni ACI, con particolare riguardo a tutte le attrezzature e precauzioni previste da ACI a tutela dell'incolumità degli atleti e del pubblico.

Articolo. 3 – Rispetto delle norme sanitarie

3.1 Nell'organizzazione di attività ludiche e delle attività di cui al precedente articolo 1.2 – ove applicabile – nel contesto degli impianti appartenenti a qualsiasi titolo a Tesserati ACI-CSAI, l'ASI e ciascuno degli Associati all'ASI dovranno rispettare tutte le norme in materia sanitaria previste dalla normativa vigente, nonché dai regolamenti e disposizioni ACI, con particolare riguardo alle idoneità mediche richieste per la partecipazione ai singoli eventi.

Articolo. 4 – Norme assicurative

4.1 Nell'organizzazione di attività ludiche e delle attività di cui al precedente articolo 1.2 – ove applicabile – nel contesto degli impianti appartenenti a qualsiasi titolo a Tesserati ACI-CSAI, l'ASI e ciascuno degli Associati all'ASI dovranno rispettare tutte le norme in materia di prevenzione assicurativa prescritte dalla normativa vigente, nonché dai regolamenti e disposizioni ACI.

Articolo. 5 – Controllo da parte di ACI

5.1 ACI si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento, sia prima che durante lo svolgimento delle attività ludiche – nonché di quelle di cui al precedente art. 1.2, ove applicabile – organizzate dall'ASI o dagli Associati all'ASI presso gli impianti dei Tesserati ACI-CSAI, che le regole di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 siano effettivamente rispettate.

5.2 Al fine di garantire un più efficace ed adeguato controllo del rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, i Tesserati ACI-CSAI che concluderanno accordi con l'ASI o con gli Associati all'ASI potranno in qualsiasi momento comunicare a ACI il mancato rispetto degli standard sportivi e di sicurezza.

5.3 Ove all'esito dei suddetti accertamenti ACI dovesse constatare una violazione degli obblighi facenti capo all'ASI o agli Associati all'ASI, ACI avrà facoltà di risolvere la presente convenzione e, quindi, di proibire all'ASI di proseguire i propri rapporti con i Tesserati ACI-CSAI.

Articolo. 6 – Oneri finanziari



La presente convenzione non comporta alcuna obbligazione di natura finanziaria o pecuniaria dell'ASI nei confronti di ACI. Gli oneri che l'ASI o ciascuno degli Associati all'ASI dovranno corrispondere per poter usufruire degli impianti oggetto di futuro accordo saranno stabiliti in piena autonomia e secondo l'insindacabile giudizio di ciascuno dei Tesserati ACI-CSAI che stipulerà detto accordo.

Articolo. 7 – Durata della convenzione

- 7.1 La durata della convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata da inviare entro il 30 novembre di ogni anno.
- 7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione trova il proprio fondamento nel Provvedimento. Qualora il Provvedimento venisse per qualsiasi ragione dichiarato nullo, annullato, revocato o reso comunque inefficace, la convenzione cesserà di avere effetto, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti.
- 7.3 Qualora il Provvedimento venisse modificato, rettificato o comunque emendato in una sua parte rilevante per la presente convenzione, le Parti concorderanno in buona fede le azioni da intraprendere.
- 7.4 L'applicabilità del presente accordo alle attività di cui al precedente art. 1.2 è subordinata all'avvenuta sottoscrizione della Convenzione ACI/ASI ed al permanere dell'efficacia di quest'ultima. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in caso di cessazione dell'efficacia per qualsiasi motivo della suddetta Convenzione, il presente accordo resterà applicabile alle sole attività di cui al precedente art. 1.1, salvo il verificarsi di ulteriori eventi risolutivi o di diversa volontà delle parti.

Articolo. 8 – Controversie

Fermo restando che quanto previsto dalle convenzioni applicabili con riferimento alle attività di cui all'art. 1.2, le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Roma 2 maggio 2013

ACI

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani



ASI

Il Presidente

Claudio Barbaro

